



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 128621 del 27.9.2010

Oggetto: D.Lgs. 59 art. 71. Pratica professionale acquisita con lavoro part-time per vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito al riconoscimento del possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli nel caso si sia prestata la propria opera per almeno due anni nel quinquennio precedente presso un esercizio commerciale autorizzato alla vendita di generi alimentari. Nello specifico, il quesito si riferisce alla possibilità di far valere la pratica professionale acquisita con un contratto di lavoro in part time in orizzontale (4 ore per 6 giorni).

In via preliminare si precisa che le disposizioni in materia di requisiti professionali di accesso all'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono attualmente contenuti nell'articolo 71, comma 6 lettera b), in cui si ammette la possibilità di riconoscere il requisito anche nel caso di una pratica effettuata per un periodo, anche non continuativo, di due anni.

Sulla questione, nel parere n. 1310 del 5 febbraio 2007, la scrivente ha sostenuto la necessità di valutare detto periodo, in caso di pratica effettuata con un contratto a tempo parziale, con il criterio della proporzionalità, rifacendosi al decreto legislativo n. 319 del 1994, che all'art. 8, comma 1, lettera c), espressamente richiama l'obbligo di tale criterio.

Detto decreto legislativo però è stato abrogato e sostituito dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in cui, agli articoli 27-30, non compare più la precisazione che la durata dell'esperienza professionale debba essere a tempo pieno, altrimenti valutabile con criteri di proporzionalità.

Oltre quanto sopra, va rilevato che nel computo totale delle giornate lavorative prestate nel corso di una pratica commerciale della durata di due anni con contratto a tempo pieno, la possibile decurtazione di periodi di ferie, malattie, congedi a vario titolo fruiti, aspettative e quant'altro, potrebbe approssimare la durata effettiva della pratica a quella maturata nel corso di due anni di lavoro con contratto part time, anche comprensivo delle ore di straordinario concesse dalla legge.

Pertanto, ad avviso della scrivente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che appunto ha previsto i due anni di pratica quale requisito sostitutivo di qualsiasi altra modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali, nell'ottica di assicurare loro standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente richieste (opportunamente documentate) di riconoscimenti riferiti a pratica professionale con contratto di lavoro part time.

La presente interpretazione sostituisce, ovviamente, quella assunta nella nota n. 1310/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Risoluzione n. 129654 del 28.09.2010

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. Art. 64 comma 4 Quesito in materia di termini per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di sub ingresso.

Codesto Comune chiede di esprimere un parere in merito a quale norma debba essere applicata in caso di subingresso in una attività di somministrazione di alimenti e bevande, relativamente ai termini da rispettare.

La legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, all'art.15 comma 2, prevede infatti che *“se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell'apertura della successione, decade dall'autorizzazione”*.

Il Decreto legislativo in oggetto, invece, all'articolo 64 comma 4 prevede che *“ Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante”* e al comma 8, lett. b), che l'autorizzazione e il titolo abilitativo decadano *“ qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi”*.

Detta ultima disposizione è stata oggetto di precisazioni al punto 3.5 della circolare della scrivente Direzione Generale n. 3635/c del 6 maggio 2010, nella quale si è chiarito quanto segue: *“ Nel caso di subingresso, le disposizioni non indicano un termine da rispettare per l'avvio dell'attività. Al riguardo, la scrivente ritiene che il medesimo sia desumibile da quanto sancito dall'articolo 64, comma 8, del decreto legislativo...Conseguentemente, stante la necessità, peraltro sancita dall'art. 64, comma 4, di non determinare soluzioni di continuità nella gestione di un esercizio in caso di subingresso,...la scrivente ritiene che, in assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi impedimento di altro genere, **l'attività debba riprendere entro un anno dall'acquisto del titolo.** Del resto, se è consentito l'avvio immediato dell'attività in presenza delle condizioni su esplicitate, ove l'avvio non sia possibile non può non sussistere un termine da rispettare e il medesimo non può che essere quello sancito dal limite massimo di sospensione dell'attività disposto dal citato art. 64, comma 8, lett. b).”*

Il predetto termine di un anno per il conseguimento della qualificazione professionale ed il conseguente avvio dell'attività, vale, ovviamente, in caso di subingresso per atto tra vivi, non essendo in tal caso ammesso l'esercizio dell'attività da parte del soggetto subentrante in assenza del requisito richiesto. Nel caso invece di sub ingresso mortis causa, resta fermo ed applicabile anche al settore della somministrazione di alimenti e bevande, quanto già precisato dalla scrivente Direzione Generale, relativamente al sub ingresso mortis causa nel settore della vendita di prodotti alimentari, al punto 11.2 della della circolare 3467 del 28 maggio 1999 *“ In caso di subingresso mortis causa in un'attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall'attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l'acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione.”*

Premesso quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito, si richiama il contenuto della circolare 6 maggio 2010 n. 3635/c in cui si precisava che le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 inerenti l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, nonché la disciplina relativa all'avvio dell'attività, ivi comprese modalità e tempistica, non sono derogabili dalle leggi regionali di settore, e che, anche per eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali, le disposizioni

necessarie per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 10, comma 2 lettere a) ed e) della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede che i regimi di autorizzazione debbano basarsi su criteri non discriminatori ed oggettivi, è evidente che la norma relativa ai termini da rispettare in caso di subingresso in un'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, deve necessariamente essere omogenea su tutto il territorio nazionale.

A parere della scrivente, pertanto, nel caso di specie, risulta accoglibile la domanda di subingresso nella titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, presentata oltre il termine di 180 giorni, ma entro quello di dodici mesi dall'acquisto del titolo.

La presente nota è inviata per conoscenza alla Regione competente, la quale è pregata di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

Risoluzione n 132308 del 30.09.2010

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, art. 71, comma 6, lettera c) - Quesito requisiti professionali - "Maturità di Tecnica Femminile"

Si fa riferimento al quesito con il quale si chiede se, a norma dell'articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 25 marzo 2010, n.59, il diploma di "Maturità di Tecnica Femminile" possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, si precisa che la circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, emanata da questo Ministero, a seguito del citato decreto, contiene al punto 11 alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel caso di avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione.

Con il punto 11.5 della predetta circolare, la scrivente Direzione generale, ha esplicitato che la lettera c) ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio di ambedue le tipologie di attività, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Stante quanto sopra, si ritiene che il diploma in discorso, considerate la durata, nel caso di specie quinquennale, nonché le materie oggetto del corso di studio, possa considerarsi requisito professionale valido.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Risoluzione n. 135873 del 6.10.2010

Oggetto: Art. 49, comma 4-bis della Legge 122/2010 che ha sostituito l'art. 19 della legge 241/90 Applicazione della SCIA al commercio all'ingrosso

Si fa riferimento al quesito di codesta Camera di Commercio relativo alla possibilità di applicare la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) alla disciplina del commercio all'ingrosso.

In via preliminare, si precisa quanto segue:

L'art. 49, comma 4-bis della Legge 122/2010 che ha sostituito l'art. 19 della legge 241/90 prevede che *"ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria"*.

L'attività di commercio all'ingrosso, a livello nazionale, è definita alla lettera a), comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.14 *"per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione"*.

Stante quanto sopra, pertanto, la scrivente, nel fornire chiarimenti applicativi delle disposizioni del decreto, a suo tempo ha precisato (cfr. punto 1.1 della circolare 28 maggio 1999, n. 3467) che l'attività di commercio all'ingrosso è subordinata solo al possesso dei requisiti di onorabilità e

professionali, se si tratta di prodotti alimentari, e che non è prevista dal citato decreto, ai fini dell'avvio dell'attività, né comunicazione né autorizzazione.

Successivamente con circolare del 10 ottobre 2001 n. 3526, recante istruzioni sulla compilazione della modulistica da utilizzare ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività commerciale, la scrivente Direzione Generale ha sostenuto, nel caso di specie, la necessità, *"in sede di domanda di iscrizione al Registro Imprese (...), della sola compilazione del quadro di autocertificazione allegato alla circolare ed eventualmente agli allegati A e B ai moduli approvati in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome"* (cfr. Delibera 12.10.2000 n. 344).

In conseguenza di quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito di codesta Camera di Commercio, la scrivente fa presente di ritenere che l'istituto della SCIA, il quale, come risulta evidente dall'attuale contenuto dell'art. 19 della legge 241/1990, sostituisce qualunque atto con qualsiasi termine definito, abilitativo all'avvio di un'attività commerciale, deve intendersi applicabile, dal momento che anche ai fini dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente.

Va comunque evidenziato che detta attività rientra tra quelle che possono essere avviate contestualmente alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40: per effetto pertanto dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, contenente il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", la SCIA sarà presentata presso il registro Imprese, che la trasmetterà immediatamente al SUAP, il cui sistema informatico, in caso di verifica positiva della segnalazione, rilascerà ricevuta e trasmetterà la segnalazione e i relativi allegati in via telematica alle amministrazioni e agli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

Risoluzione n. 138830 del 11.10.2010

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59: Applicabilità in assenza di recepimento regionale della Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

In relazione ai quesiti concernenti l'oggetto, si premette quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, pubblicato sul supplemento ordinario n. 75/L alla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n.94, recepisce la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno con il quale si è inteso fornire un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato interno dei servizi. Le relative disposizioni, sono entrate in vigore dall'8 maggio 2010.

La Direttiva ha indicato quale suo obiettivo prioritario l'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.

Fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo riconducibili alla competenza statale riservata, non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, si evidenzia che a parere della scrivente Direzione – fatte salve le ulteriori e più precise indicazioni che potranno essere fornite a seguito del necessario approfondimento delle singole questioni con le amministrazioni regionali interessate - per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento.

Premesso quanto sopra, questa Direzione generale con la Circolare esplicativa n. 3635/C del 6 maggio 2010, ha illustrato, anche se in maniera sintetica le principali innovazioni introdotte nei settori di propria competenza rispetto alla normativa previgente ed alcuni chiarimenti applicativi delle disposizioni del decreto legislativo in oggetto.

Al riguardo, le disposizioni e i procedimenti riguardanti in particolare l'articolo 64 (somministrazione di alimenti e bevande), trovano giusto chiarimento nei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 della circolare esplicativa n. 3635/C.

Con successiva circolare n. 3637 del 10 agosto 2010, la scrivente ha fornito ulteriori precisazioni sull'applicazione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al settore della somministrazione di alimenti e bevande

Fermo quanto sopra, ad avviso della scrivente Direzione generale, come ripetutamente affermato in sede giurisprudenziale, eventuali ritardi da parte degli enti preposti non possono determinare limiti, o ritardi all'avvio dell'attività, nel rispetto del dettato di cui all'articolo 41 della Costituzione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

Risoluzione n. 138846 del 11.10.2010

OGGETTO : D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, art. 71 comma 6

Richiesta chiarimenti – Valutazione requisiti .

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, chiede se sono da intendersi requisiti professionali validi ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, i seguenti requisiti :

1. (....)
2. (....)
3. Pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini

Al riguardo, si precisa in via preliminare che il comma 7 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e che i requisiti per l'avvio dell'attività commerciale sono ora stabiliti dal comma 6, lettere a), b) e c) del citato articolo 71.

Si precisa altresì che la circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, emanata da questo Ministero, a seguito del citato decreto, contiene al punto 11 alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel caso di avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione.

(....)

Con riferimento a quanto richiesto al punto 3, si osserva che la lettera b) del citato articolo ritiene requisito valido *“ l'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”*.

Come risulta dal contenuto della disposizione, l'art. 71, comma 6, lett. b), a differenza del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.Lgs 31.3.1998, n. 114, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato “ addetto alla vendita o all'amministrazione “, (locuzione presente anche nel citato art. 5, comma 5, lett. b)), ma anche al soggetto “ addetto (..) alla preparazione di alimenti “.

La nuova disposizione, quindi, non differenzia, ai fini dell'acquisizione

dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo.

In conseguenza di quanto sopra, nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, il soggetto in questione, che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini, può considerarsi in possesso della qualificazione prescritta.

DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco VECCHIO

Risoluzione n. 138852 del 11.10.2010

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, art. 19 - Vendita a domicilio del consumatore.

Codesto Comune ha chiesto di conoscere se, nel caso di “Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori”, il titolare debba essere in possesso del deposito delle merci e di un locale commerciale.

A tale proposito, si fa presente quanto segue.

L'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori è disciplinata dall'art.19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, così come modificato dall'art. 69 del d.lgs.26 marzo 2010, n. 59.

La predetta disposizione, per effetto dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, prevede ai fini dell'avvio dell'attività, la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) come già precisato dalla scrivente nella circolare 10.8.2010 n. 3637.

Prevede, altresì, la necessità del possesso dei requisiti prescritti di cui all'articolo 71 del citato d. lgs. n.59 e l'indicazione del settore merceologico con riferimento al quale si intende operare.

La disciplina nazionale, quindi, non richiede ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita a domicilio nè il possesso di un magazzino nè di un locale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Risoluzione n. 139010 del 11.10.2010

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito articolo 71.

Con riferimento al quesito formulato da codesta Confederazione si precisa che ai fini dell'avvio di una attività commerciale di vendita e di somministrazione i requisiti di accesso sono attualmente prescritti dall'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 che, al comma 7, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, che elencava i requisiti poi sostituiti.

Non è stata oggetto di abrogazione la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 5 del citato d.lgs.114 che dispone “ *In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale*”.

Detta norma, pertanto deve ritenersi vigente e applicabile, fermo restando, ovviamente, che il richiamo ai requisiti “ *di cui al comma 5*” deve intendersi riferito ai nuovi requisiti elencati al comma 6 del citato articolo 71.

Di conseguenza, la possibilità di utilizzare la figura di un preposto in possesso della qualificazione professionale resta valida solo ed esclusivamente nel caso delle società.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Risoluzione n. 139019 del 11.10.2010

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito su articolo 71, comma 6, lettera b).

Con riferimento al quesito formulato da codesta Confederazione si fa presente quanto segue.

L'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 riconosce valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale per l'avvio di una attività commerciale di vendita e di somministrazione *“l'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.”*

Come risulta dal contenuto della disposizione, l'articolo 71, comma 6, lettera b), a differenza del previgente articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato “addetto alla vendita o anche all'amministrazione”, (locuzione presente anche nel citato art. 5, comma 5, lett.b)), ma anche al soggetto “addetto (..) alla preparazione di alimenti”.

Ad avviso della scrivente la nuova formulazione consente di non differenziare ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale.

Di conseguenza anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)